



## AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA N. 1/2015

### IL VICE SINDACO

Premesso che il Sindaco è assente per motivi istituzionali

VISTO l'articolo 32 della Costituzione ai sensi del quale *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”*.

VISTI gli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione;

VISTA la Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante: *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*;

### RICORDATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 32/2007 l'autorizzazione alla realizzazione è il provvedimento che consente la costruzione di nuove strutture sanitarie pubbliche e private ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 32/2007, gli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono contemplati tra le strutture da disciplinare con l'atto di fabbisogno;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 591/P del 1° luglio 2008, venivano approvati i manuali di autorizzazione e di accreditamento e le relative procedure delle strutture sanitarie;

### DATO ATTO CHE:

- in data 20 dicembre 2014, con Prot. n. 33792 del 22/12/2014, perveniva, a mezzo PEC, la domanda di autorizzazione alla realizzazione, di cui all'articolo 3 della L.R. 32/2007, da parte del Dott. Gianni Sigismondi, relativa allo studio di specialistica chirurgica, da ubicare in Viale XXII maggio 1944, n. 11 di questo Comune;

ubicare in Viale XXII maggio 1944, n. 11, al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara ed alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo;

ACQUISITA la nota n. 5102/DP del 10 marzo 2015, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara, con la quale si esprime parere igienico-sanitario favorevole alla realizzazione dello Studio di Specialistica Chirurgica al piano terra di Via XXII maggio 1944 n. 11 di Città Sant'Angelo;

Visto l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

### AUTORIZZA

Il Dott. Gianni Sigismondi, nato a Pescara il 20/02/1969 e residente a Moscufo in via Colle di Giogo n. 66, all'esercizio dell'attività sanitaria, di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 32/2007 – Studio di Specialistica Chirurgica, presso l'edificio ubicato al piano terra di Viale XXII maggio 1944 n. 11 di questo Comune.

Città Sant'Angelo 16 aprile 2015

IL VICE SINDACO  
*Ing. Alice Fabbiani*

*Alice Fabbiani*

